



COMUNE DI CAVAGNOLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella sala Polivalente in Piazza Vittorio Veneto,
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GAVAZZA ANDREA - Sindaco	Sì
2. PELLE FABRIZIA - Consigliere	Sì
3. ZANIOLO IN GIACOMETTO TIZIANA - Presidente	Sì
4. VALLESIO SILVANO - Consigliere	Sì
5. LANGELLOTTO IOLANDA - Consigliere	Sì
6. DE NARDO FABIO - Consigliere	Sì
7. AUDISIO CRISTIANO - Consigliere	Sì
8. FACCHINELLO ALESSIA - Consigliere	Sì
9. OGGERO MAURO - Consigliere	Sì
10. GUGINO CINZIA - Consigliere	Sì
11. LAGNA PIER LUIGI - Consigliere	Sì

Assegnati n. 10
In carica n. 10

Risultano assenti i signori consiglieri: =

Presenti n. 11
Assenti n. 0

Risulta presente l'Assessore esterno VAI Alessandra

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede la Signora ZANIOLO IN GIACOMETTO TIZIANA nella sua qualità di Presidente;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signora MATTIA Dott. Salvatore.
- La seduta è pubblica.

Comune di Cavagnolo

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 15/03/2021

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTE ANNO 2021

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla

regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VALLEISE Donatella

regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VALLEISE Rag. Donatella

Relaziona la Presidente del Consiglio comunale.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi è riportato nella registrazione audio contraddistinta con file della seduta del 23.03.2021 che si conserva agli atti ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.ro 19 del 30/06/2020 sono state approvate le aliquote Imu per l'anno 2020.

Richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per il Comune di Cavagnolo, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 18 del 30/06/2020.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio

comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visti:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

EVIDENZIATO, che alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione il Ministero dell'Economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto di

approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 che, a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2020;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, che devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, che deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU per l'anno 2020.

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile quindi anche alla nuova IMU soprattutto nella parte in cui recita "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

RITENUTO OPPORTUNO per l'anno 2021, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, in assenza di decreto, approvare le aliquote della nuova IMU come segue, sulla base delle fattispecie individuate dai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della L. 160/2019 e con le medesime modalità di trasmissione delle delibere con cui venivano approvate le aliquote della precedente imposta sugli immobili.

VISTI altresì:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021 che ha stabilito il differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del servizio finanziario.

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 comma 2 lettere a) e f) del D.Lgs. n. 267/2000 e.s.m.i;

Visto l'art. 1, comma 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1 gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall'anno 2021 per una solo unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27/12/2019, n. 160 è applicata nella misura della metà (...).”

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma palese e che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

fattispecie	Aliquota
Aliquota ordinaria	9 per mille
Unità immobiliari A1, A8, A9 Adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze	4 per mille
Aree fabbricabili	9 per mille
Terreni agricoli	8 per mille
Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/4	8 per mille
Detrazione principale (se dovuta)	€ 200,00
Immobili merce	0,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00 per mille

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

C) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Imu approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 18 del 30/06/2020.

D) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Ø Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Ø Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri votanti	n. 11
Astenuti	n. 0
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to ZANIOLO Dott.ssa Tiziana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MATTIA Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del T.U. 18/08/200, n. 267), a decorrere dal 30/03/2021

Lì, 30/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MATTIA Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 23-mar-2021

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, lì 30/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MATTIA Dott. Salvatore

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

30/03/2021

Il Segretario Comunale
MATTIA Dott. Salvatore